Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 45 (1973)

Heft: 6

Artikel: A proposito della riorganizzazione della giustizia militare

Autor: Wehrli, Edmund

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-246248

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

A proposito della riorganizzazione della Giustizia militare

Col SMG Edmund WEHRLI

Per la trattazione di tutti i problemi attinenti alla Giustizia militare è stata composta una commissione di studio che si è espressa anche con la seguente critica. L'Uditore in capo dell'esercito si è dichiarato disposto a render note le sue considerazioni in merito, quando la commissione avrà ultimato i propri lavori. (NdR)

E' necessario porre i problemi che concernono la Giustizia militare nel quadro generale della nostra legislazione e della difesa nazionale e trovare le soluzioni che tengano conto dell'evoluzione moderna. Sarebbe errato e non sicuramente di utilità per lo scopo che ci proponiamo se, invece di riforme radicali, si volessero intraprendere solamente miglioramenti radicali. I problemi principali da affrontare sono: l'idoneità e l'eliminazione di disposizioni superate.

1. I tribunali militari si compongono attualmente di sette giudici, sei dei quali restano incorporati con la loro truppa. Se un Tribunale militare deve entrare in funzione in tempo di guerra, i sei giudici devono essere richiamati dall'unità con la quale prestano servizio. Praticamente, ciò sarà possibile solo raramente e anche quando lo fosse, l'opera della Giustizia militare ne è intralciata appunto quando un'azione celere sarebbe indispensabile. Infatti, è possibile rendere un servizio pregevole alla truppa e al Paese soltanto se i reati di diserzione, viltà di fronte al nemico, disobbedienza, tradimento, sabotaggio e spionaggio, quinta colonna, saccheggio e crimini di guerra vengono giudicati senza indugio.

A questo scopo i Tribunali militari devono essere costituiti come ogni altra unità dell'esercito. Il nostro sistema di milizia permette senz'altro d'incorporare nei Tribunali militari gli ufficiali, i sottufficiali e i soldati che sono giudici nella vita civile e in età di landwehr o di landsturm. L'esperienza acquisita sia con la truppa, sia come giudice sarà sicuramente utile e resterà garantito un giudizio rapido in caso di guerra. Ai Tribunali potranno inoltre essere assegnati alcuni difensori d'ufficio. Non si opponga che, se del caso, si potrà produrre un'organizzazione migliore con disposizioni d'emergenza. Questa sarebbe non solo tardiva bensì anche intesa come un'istituzione antidemocratica.

2. L'articolo 25 dell'organizzazione giudiziaria militare è del seguente tenore: «L'Uditore in capo dirige la giustizia militare». I presidenti dei Tribunali militari (gran giudici) e i segretari sono ufficiali della giustizia, la cui carriera inizia normalmente con la funzione di giudice istruttore; dopo aver ricoperto la carica di uditore possono essere nominati gran giudice. I giudici istruttori e gli uditori sono funzionari del procedimento giudiziario; l'uditore corrisponde al procuratore pubblico e l'Uditore in capo al procuratore generale della Confederazione dell'ordinamento giudiziario civile.

Nessuno appoggerebbe una legge che contenesse le disposizioni seguenti: «Il procuratore generale della Confederazione dirige la procedura penale» oppure «I presidenti dei Tribunali vengono reclutati tra i procuratori pubblici».

Anche se i gran giudici cercano onestamente di dimenticare la loro attività quali giudici istruttori e accusatori e di evitare qualsiasi influsso dell'Uditore in capo — del loro superiore diretto dunque — sulla loro attività di giudice, rimane tuttavia il fatto che essi hanno occupato funzioni nell'istruzione giudiziaria, che sono stati subordinati dell'Uditore in capo e che, quali ufficiali della giustizia, devono continuare a considerare l'Uditore in capo come il loro superiore.

Istruttoria e accusa sono, per propria natura, azioni giudiziarie anche se occorre tener presente tutto quanto è a favore dell'imputato. I Tribunali militari devono essere indipendenti dal procedimento giudiziario. Per questo, i gran giudici e i giudici del Tribunale militare di cassazione non devono provenire dal corpo degli ufficiali della giustizia. Ci sono abbastanza giudici obbligati al servizio che funzionano da pretore nella vita civile e dispongono perciò dell'esperienza e dell'autorità necessarie. Il grado non ha importanza; ove occorra si potrebbe nominarli — con un grado determinato — a «ufficiale giudiziario», analogamente ai cappellani. Se si rendesse necessaria una sorveglianza amministrativa sui Tribunali militari è il Tribunale militare di cassazione che potrebbe esercitarla.

3. Tutti i reati non essenzialmente di carattere militare dovrebbero essere giudicati secondo il Codice penale svizzero. Del loro giudizio potrebbero essere incaricati, in larga misura, in tempo di pace e in servizio attivo, i Tribunali ordinari. Per i reati di natura militare, l'articolo

- 72 che condanna con la detenzione fino a sei mesi e, in tempo di guerra, anche con la reclusione «chiunque non osserva un regolamento o un'altra prescrizione generale di servizio» deve essere abrogato. Se nell'esercito tutti i regolamenti e le prescrizioni di servizio sempre ancora più numerosi dovessero essere osservati, l'andamento normale del servizio ne sarebbe paralizzato con le stesse conseguenze di uno sciopero del personale sul traffico aereo. Se nell'andamento normale del servizio qualche cosa non va bene, si può sempre trovare una prescrizione che è stata trasgredita; in questo caso l'autorità inquirente ha la libera facoltà di considerare la trasgressione un reato o no. Per le trasgressioni non gravi di prescrizioni e regolamenti basta ampiamente il procedimento disciplinare. I reati veri e propri devono essere definiti come tali chiaramente nel Codice penale e possono essere repressi senza l'ausilio dell'articolo 72 d'altronde molto elastico.
- 4. Nei casi di cassazione, gli atti vanno tramessi al Tribunale competente per il tramite dell'Uditore in capo che vi può allegare le sue «eventuali osservazioni e proposte» (art. 189 e 190 dell'organizzazione giudiziaria militare). E' un procedimento che favorisce, in modo inammissibile, l'accusa, poiché le concede sempre l'ultima parola; un modo di procedere indegno per uno Stato moderno.
- 5. Anche i rimedi giuridici dovrebbero essere più estesi. Qualora venisse introdotta un'istanza di ricorso ciò che è auspicabile si dovrebbe provvedere ad abbreviare i termini utili in caso di guerra, per permettere ciò nonostante un rapido giudizio dei reati commessi. Attualmente, la giustizia militare è oggetto di critica, parzialmente anche a opera di ambienti ostili all'esercito. Per troppo tempo non si è dato retta alle voci che chiedevano una revisione. E' dunque necessario evitare le mezze misure e foggiare infine un ordinamento moderno nell'interesse del paese, dell'esercito e dei nostri soldati.